



COMUNE DI AGNOSINE

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventuno** del mese di **Maggio** alle ore **20:00**, la delibera viene assunta con modalità di collegamento telematico per l'emergenza sanitaria in atto che vieta riunioni e assembramenti di persone.

Prevvia l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>BONTEMPI GIORGIO</u>	X	6	<u>BERTENI RENATO</u>	X
2	<u>ZANET GIUSEPPE</u>	X	7	<u>BARUZZI SEBASTIANO</u>	X
3	<u>BRESCIANI ENRICO</u>	X	8	<u>CIRELLI CRISTIAN</u>	X
4	<u>SILQUA PAOLO</u>	X	9	<u>FRANCINELLI SILVIA</u>	X
5	<u>BERNARDELLI CRISTIAN</u>	X	10	<u>GIUSTACCHINI DANIELA</u>	X

PRESENTI: 8

ASSENTI: 2

Verbalizza il Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Bontempi Giorgio** - **Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU..

VISTO l'art. 1 comma 2 lettera c) del D.L. 23/02/2020, n. 6 – misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2020, n. 45, Edizione straordinaria - che prevede la sospensione di manifestazioni o iniziative “(...) di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

VISTA l'ordinanza del ministero della salute di concerto con il Presidente della Regione Lombardia O.M. 23/02/2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia – pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 2020, n. 47 – a mente della quale parimenti “(...) per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere c), d) e), f) ed i) dell'art. 1, comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, ovvero:

c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;”;

VISTI:

- i DPCM 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020;

- la Direttiva 2/2020 del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020, recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni ex art. 1, c.2, D.Lgs. n. 165/2001, la quale all'art. 4, stabilisce che “le amministrazioni nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche...”;

VISTO l'art.73 comma 1 D.L. 17/03/2020 n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70 edizione straordinaria – in ordine alle modalità di collegamento telematico delle sedute di giunta e di consiglio comunale;

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 19/03/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le aliquote, riduzioni, detrazioni e esenzioni IMU;

PREAMBOLO.

Il comma 1, dell'[art. 151](#), [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Questo termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Questa disposizione è da coniugare con le norme che si occupano delle tariffe/aliquote dei tributi locali.

L'[art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#) stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, **hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.** In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

La stessa disposizione è parimenti da collegare con le norme che si occupano dei regolamenti delle entrate locali.

L'[art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#) sancisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, **hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.**

Da queste disposizioni si evince chiaramente che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote parimenti sul termine per deliberare le aliquote/tariffe e i regolamenti dei tributi locali.

La facoltà concessa al Ministro dell'interno a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione non è l'unica regola.

Rimane salva la facoltà del legislatore, in qualsiasi tempo, di differire il termine per la deliberazione del bilancio, il termine per la deliberazione delle tariffe/aliquote dei tributi locali, il termine per la deliberazione dei regolamenti dei tributi locali.

Il Ministro dell'interno con il [D.M. 13 dicembre 2019](#) (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020.

Successivamente con il [D.M. 28 febbraio 2020](#) (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) lo stesso Ministro ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Il comma 2, dell'[art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#) (decreto Cura Italia) stabilisce che, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'[art. 151, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) è differito al 31 maggio 2020.

In sede di conversione in legge [L. 24 aprile 2020, n. 27](#) del [d.l. n. 18/2020](#) il termine è stato differito al 31 luglio 2020.

In sede di conversione in legge [L. 24 aprile 2020, n. 27](#) del [d.l. n. 18/2020](#) il termine è stato differito al 31 luglio 2020.

I differimenti riguardano il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e pertanto gli stessi si applicano ai fini del termine per le deliberazioni delle tariffe/aliquote e dei regolamenti dei tributi locali.

[Art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#) (G.U. 17 marzo 2020, n. 70).

Il [comma 779, art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#) (Legge di Bilancio 2020) disciplina il regime transitorio, relativo al primo anno di applicazione della nuova imposta IMU, interamente rivisitata e ridisegnata. È stabilito che per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Il legislatore non ha modificato questa disposizione. C'è invece una modificazione implicita.

Pertanto alla nuova IMU si applica il differimento al 31 luglio 2020, per la determinazione delle aliquote e per la determinazione del regolamento;

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: *"... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ..."*, e dall'altro che: *"... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ..."*;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;

DATO ATTO che:

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente."* e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#) ..."*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che *"... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ..."*;

- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “... **Per l'anno 2020**, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 ...”; **(NB Trattasi di riferimento normativo, che ad oggi, trova applicazione solo per l'anno d'imposta 2020);**

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU;

ATTESA la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo;

CONSIDERATO che il Comune nell'IMU può esercitare la potestà regolamentare prevista dall'art. [52 del D.Lgs 446/1997](#).

Il comma 776 dell'art. 1 della L. 160/2019 prevede per il comune la possibilità di stabilire nel regolamento:

- che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri;
- differimenti di termini per i versamenti, in casi particolari;
- la previsione del diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- la determinazione periodica per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso;
- l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali e statutari.

I regolamenti del tributo devono essere approvati con deliberazione del consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione (art. 53, comma 16, L.388/2000). I regolamenti sono efficaci nell'anno di riferimento solo pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre del medesimo anno. A tale fine il Comune deve inviare il regolamento, inserendolo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente (comma 767, art. 1, L. 160/2019).

Per l'anno 2020, i regolamenti possono essere approvati, in deroga alle disposizioni precedenti, entro il 30 giugno 2020, indipendentemente dal bilancio di previsione (comma 779).

VISTO l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO altresì l'allegato parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

ACQUISITO al protocollo il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria – giusto prot. n. 1854 del 15/05/2020 - ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. otto, astenuti n. nessuno e contrari n. nessuno espressi dai presenti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare il nuovo “*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*”, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;
3. di dare mandato al Servizio/Ufficio Finanziario Norme e Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “*Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria*” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
6. di approvare il “REGOLAMENTO IMU” allegato alla presente formante parte integrante e sostanziale del deliberato;

Dopodiché con separata ed unanime votazione espressa in forma palese per alzata di mano da n. otto consiglieri presenti e votanti, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

*Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria*

F.to Rag. Cavedaghi Paola

Agnosine, addì 15/05/2020

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime **parere favorevole** in riguardo alla **regolarità contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la **copertura finanziaria** ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario*

F.to Rag. Cavedaghi Paola

Agnosine, addì 15/05/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Bontempi Giorgio

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lorenzi Alberto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 11/06/2020 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.agnosine.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, 11/06/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lorenzi Alberto

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
